

STATUTO

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CENTRO NAUTICO VADESE

CON SEDE IN LUNGOMARE MATTEOTTI N. 25 - VADO LIGURE (SV)

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Comune di Vado Ligure, Lungomare Matteotti, una società di mutuo soccorso denominata "**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CENTRO NAUTICO VADESE**", la stessa nasce dai soci dei Circoli "**CENTRO NAUTICO VADESE**", "**VADA SABATIA SUB**", "**VADO CLUB NAUTICO**".

ARTICOLO 2

La Società, retta sui principi della libera e volontaria mutualità e solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di curare l'elevazione morale, culturale e materiale dei soci, e nell'ambito dei problemi sociali in generale, salvaguardare relativamente ai propri soci e alla popolazione del territorio sul quale opera il Sodalizio, le conquiste e le aspirazioni della popolazione.

A tal fine essa organizzerà attività culturali, ricreative, artistico-sportive, mediante l'adozione di iniziative e provvedimenti, atti a favorire la formazione, all'interno del corpo sociale, di gruppi di lavoro e di sezioni specifiche, che abbiano come obiettivi il conseguimento delle finalità costitutive del Sodalizio, nel rispetto e in armonia con lo Statuto Sociale.

La Società si propone:

a) svolgere attività **SPORTIVA, CULTURALE E RICREATIVA**, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture per lo svolgimento di attività culturali e ricreative.

Organizzare iniziative, servizi, attività culturali e sportive dilettantistiche riguardanti in particolare il mare, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di ricreazione e soprattutto di salute per i soci con l'insegnamento del nuoto, cure elioterapiche, attività nautiche e sport nautici.

Contribuire alla salvaguardia ecologica del mare con opportune iniziative tese al conseguimento ed alla concreta attuazione di una normativa che sappia tutelare il patrimonio ittico e permettere una corretta pratica della pesca sportiva.

b) Partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari; promuovere presso i soci una intensa opera di divulgazione di tutte quelle norme che possono tutelare la vita umana durante la pratica degli sport del mare.

c) Diffondere e rafforzare i principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo a

questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno idonee, a giudizio del Consiglio di Amministrazione;

d) operare in attività connesse, nei limiti delle leggi vigenti, finalizzate allo scopo di poter finanziare le attività sociali, in particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- avanzare proposte agli enti pubblici e privati, alle circoscrizioni, agli organi di gestione democratica della scuola, ai circoli aziendali, per un'adeguata programmazione culturale, per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, curative e ricreative, poste in essere dagli enti pubblici e privati;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea.

La Società può aderire e partecipare anche finanziariamente a organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali, o che si propongono comunque, scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso stessa.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.

ARTICOLO 3

La Società non ha nessun scopo politico. Dovrà seguire le direttive che portino vantaggio, educazione e benessere alla società.

La Società, fondata nell'anno 2006, ha durata illimitata.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 4

La Società è costituita da un numero illimitato di soci, senza distinzione di sesso, razza, credo religioso o politico, quest'ultimo vincolato al rispetto ed all'accettazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

ARTICOLO 5

Il corpo sociale, della "S.M.S. CENTRO NAUTICO VADESE" è costituito: da Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori.

ARTICOLO 6

1) Possono essere ammessi a Soci Ordinari tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che ne facciano richiesta su apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno due soci, che siano in regola con quanto stabilisce il presente Statuto ed iscritti al Sodalizio da almeno un anno.

Il minore può essere iscritto con la tutela di un parente.

2) Sono nominati Soci Onorari i Presidenti del Sodalizio ai quali venga riconosciuto, dall'Assemblea l'impegno morale e sociale, di aver operato per il conseguimento degli obiettivi di mutualità e solidarietà sociale, come previsti dallo Statuto Costitutivo.

3) Possono essere eletti Soci Onorari dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione tutti coloro che, per la loro opera nel campo sociale, delle arti e delle scienze, o per il loro impegno in difesa degli sfruttati e degli oppressi, ovvero, per lasciti o donazioni abbiano la gratitudine dell'Assemblea dei Soci.

4) Sono Soci Sostenitori tutti coloro che concorrono, con liberalità economico-finanziarie, la cui congruità sarà stabilita dall'Assemblea, alla costituzione del Fondo di Solidarietà, da utilizzare solo ed esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali del Sodalizio.

ARTICOLO 7

Tutti i Soci, Ordinari hanno diritto al voto in Assemblea, in conformità a quanto dispone l'articolo 15 (quindici) del presente Statuto.

ARTICOLO 8

I Soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa, che sarà aggiornata, periodicamente, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera annua, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 (trentuno) marzo, dovrà invitare il socio moroso a mettersi in regola entro 30 giorni dalla data dell'invito, trascorso inutilmente tale termine, il socio sarà considerato decaduto.

Il rinnovo della tessera sociale annuo dovrà essere effettuato presso la sede sociale o con le modalità espresse dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 9

Il patrimonio sociale della "S.M.S. Centro Nautico Vadese" è costituito:

- dal patrimonio immobiliare, dall'arredamento e da tutte le attrezzature esistenti;
- dai fondi di riserva per oneri futuri;
- dai fondi speciali istituiti a scopo di mutualità ed assistenza verso i soci e i loro familiari;
- dal fondo sociale costituito per innalzamento culturale, ricreativo, sportivo, ed artistico e per la solidarietà sociale dell'intera comunità in cui opera, come stabilito dall'articolo 2 (due) del presente Statuto;
- dalle quote sociali (tesseramento) e da ogni contributo economico-finanziario, effettuato in totale liberalità, da chiunque condivida le finalità e i principi istituzionali del Sodalizio.

Il patrimonio sociale e tutte le sue componenti non sono mai ripartibili tra i soci.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 10

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque essi siano denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante l'esistenza della Società stessa a meno che, la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni con le stesse finalità sociali e che per legge, e regolamento abbiano la stessa natura della Società.

ARTICOLO 11

Con la chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a redigere un esatto inventario e quindi procedere alla formazione del bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro e non oltre i termini stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti, non superando comunque i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Il Bilancio così formulato dovrà restare depositato presso la sede della Società nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura.

Nella stessa assemblea, il Consiglio di Amministrazione illustrerà una bozza del bilancio preventivo e la sottoporrà, nelle grandi linee, all'approvazione dei Soci recependo eventuali proposte suggerite dagli stessi, ed approvate dall'Assemblea.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario (che potrebbe non fare parte del Consiglio); ha diritto di voto se eletto, non ha diritto di voto se esterno, non eletto;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio Arbitrale.

Le cariche di cui ai punti 3 (tre), 4 (quattro), 6 (sei), possono essere distribuite esclusivamente fra i Soci del Consiglio di Amministrazione.

Per rimarcare la funzione solidaristica e di volontariato che investe tutti gli organi sociali, non possono essere eletti in essi, tutti coloro che operano in attività connesse a carattere economico-finanziario.

Non possono far parte degli Organi Sociali i soci congiunti-parenti e/o affini entro il terzo grado del personale impiegato in attività retributiva e regolamentata dalle norme di settore.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13

L'Assemblea è formata da tutte le categorie di Soci aderenti alla Società, siano essi Ordinari, Onorari, anche Sostenitori.

Per i Soci Ordinari è fatto obbligo di essere in regola con il versamento delle quote sociali e di essere iscritti da almeno 1 (uno) anno, nel Libro dei Soci.

ARTICOLO 14

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno convocare il corpo sociale; in particolare, per decidere acquisti o alienazioni di beni immobili e concessioni di ipoteche.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata ogni qual volta si dovranno apportare delle modifiche allo Statuto Sociale e per quanto previsto dall'Articolo 2365 del Codice Civile.

Sia le Assemblee Ordinarie che Straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del Collegio Arbitrale, oppure di un quinto dei Soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante l'ordine del giorno, deve essere affissa nei locali sociali, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Sull'avviso dovrà essere indicata la data della seconda convocazione che può essere tenuta anche nel giorno successivo ma non nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Hanno diritto al voto in assemblea i Soci Ordinari.

Per i Soci Ordinari è fatto obbligo del rispetto dell'articolo 13 (tredici) comma 2°.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è valida a deliberare:

a) in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno, dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti ma non meno del numero stabilito dalla legge, affinché una società di mutuo soccorso possa esistere, (almeno nove soci).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni possono essere fatte per alzata di mano o in altro modo deciso dall'Assemblea purché palese.

ARTICOLO 16

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento della Società, occorrerà il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci, aventi diritto al voto, e convocati in Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 17

Alle votazioni per il rinnovo degli Organi Sociali il Socio votante dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore al numero degli eleggibili stabilito dall'Assemblea che nomina la Commissione Elettorale, il voto verrà espresso in forma palese.

Possono essere candidati per far parte del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Arbitrale, tutti i Soci regolarmente iscritti nel Libro Soci da almeno un anno, e che non abbiano mai avuto richiami o controversie con il sodalizio.

ARTICOLO 18

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in mancanza di questi da un socio eletto dall'Assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea Ordinaria, provvede il Presidente della stessa, oppure viene designato il Segretario del Sodalizio.

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria dovrà essere un Notaio.

ARTICOLO 19

Compete all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare i bilanci;
- b) nominare la Commissione Elettorale, la quale preso atto delle indicazioni del corpo sociale, dovrà provvedere alla stesura della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Arbitrale e stabilire la data delle Elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali e sovrintendere, affinché, tutto avvenga secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) deliberare la revoca delle cariche sociali, e indire nuove elezioni, nel caso in cui l'espletamento del mandato non sia conforme alle finalità Istituzionali del Sodalizio;
- d) approvare il Regolamento Interno;
- e) stabilire la quota sociale annua di cui all'articolo 8 (otto);
- f) nominare i Soci Onorari secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei);
- g) ratificare il riconoscimento dei Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 ad un massimo di 15 consiglieri, regolarmente eletti.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e durano in carica 3 (tre) anni dalla loro elezione.

Essi sono rieleggibili per non più di due legislature consecutive e la loro opera è basata sul volontariato. Il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere potranno ricoprire la stessa carica per non più di due legislature consecutive.

Gli Amministratori non hanno diritto ad alcuna retribuzione e solo in casi particolari, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, possono essere riconosciuti dei rimborsi spese che dovranno essere documentati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti, regolarmente eletti: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario, che potrà essere un membro esterno al Consiglio; il Tesoriere.

Ai sensi dell'articolo 2 (due) del presente Statuto ogni settore di attività sarà coordinato da un Consigliere, con l'incarico di dirigere e sovrintendere a tutta l'attività

svolta nel settore di competenza, informando periodicamente, con grande correttezza e trasparenza, il Consiglio di Amministrazione stesso.

I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati, per più di tre volte consecutive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, verranno richiamati dal Presidente a darne giustificazione; in caso di rifiuto e del perdurare delle assenze, decadranno dall'incarico e saranno reintegrati con la cooptazione dei primi non eletti.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione inferiore alla metà più uno dei suoi componenti, lo stesso, dovrà indire l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21 (ventuno) del presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione, spetta inoltre, di approvare la formazione di gruppi di lavoro o sezioni specifiche costituite da soci per le attività di cui all'articolo 2 (due) del presente Statuto.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) amministrare il patrimonio sociale e deliberare la stipula di tutti gli atti amministrativi, contratti e transazioni inerenti l'attività sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- c) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale; fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o per il presente Statuto siano riservati all'Assemblea;
- d) redigere i bilanci;
- e) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annua, per la tessera di adesione associativa;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) formulare il Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) in caso di necessità, avvalersi anche della collaborazione di operatori esterni per la gestione di attività connesse, finalizzate al conseguimento dei principi istituzionali del Sodalizio;
- i) potrà dare in uso i locali sociali e le attrezzature a gruppi di soci organizzati, per dare vita ad attività particolari, purché rientrino nello spirito di quanto espresso dall'articolo 1 (uno) del presente Statuto.

Per l'eventuale concessione a terzi dei locali sociali, per manifestazioni di interesse pubblico, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere in merito, vagliando attentamente le opportunità o meno della concessione.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritengano necessario.

Le adunanze sono valide in presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 23

PRESIDENTE

- 1) Al Presidente della Società spetta la rappresentanza del Sodalizio, sia in giudizio che di fronte a terzi;
- 2) il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, le Commissioni Operative e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; verifica l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e ne promuove la riforma, in relazione alle nuove realtà sociali del Sodalizio;
- 3) il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo e ne redige l'ordine di iniziativa o su indicazione degli stessi organismi;
- 4) il Presidente, con la collaborazione del Segretario e del Tesoriere, cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo e le linee di indirizzo del Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione, sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
- 5) in casi di necessità e di urgenza, il Presidente, può compiere atti di ordinaria straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione, per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 24

VICE PRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua funzione, ogni qualvolta questi, sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni;
- 2) il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 25

SEGRETARIO

- 1) Il Segretario sovrintende a tutta l'attività amministrativa della Società, coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sull'applicazione delle delibere esecutive, che si rendano necessarie per il corretto funzionamento amministrativo del Sodalizio;
- 2) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- 3) organizza e struttura l'ufficio di segreteria per una corretta e funzionale archiviazione degli Atti Amministrativi e di tutta la documentazione che discende dall'attività complessiva della Società; cura inoltre, l'aggiornamento del Libro dei Soci;
- 4) collabora con il Presidente alla predisposizione del Bilancio in forma amministrativa.

ARTICOLO 26

TESORIERE

- 1) Il Tesoriere sovrintende al Patrimonio immobiliare e mobiliare della Società e ne cura con diligenza e trasparenza, la conservazione, il mantenimento ed il consolidamento;
- 2) cura la gestione della cassa del Sodalizio, ne controlla la contabilità, effettua le relative verifiche dei Libri Contabili e degli eventuali Depositi Bancari;

- 3) informa, periodicamente, il Consiglio di Amministrazione sullo stato patrimoniale e finanziario della Società, specialmente in presenza di interventi amministrativi di carattere straordinario;
- 4) collabora con il Presidente alla compilazione del Bilancio in forma contabile.

TITOLO IV

ARTICOLO 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia compromettibile che potesse sorgere tra la Società, i Soci ed i loro Eredi, gli Amministratori e i Liquidatori, relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, di cui i primi 2 (due) nominati ognuno dalle parti in causa ed il terzo nominato dall'accordo scaturito fra i rappresentanti delle parti contendenti.

Se vi è accordo in proposito, fra le parti, la risoluzione del contendere potrà essere demandata ad Arbitro Unico, che giudicherà equitativamente come compositore amichevole e senza formalità di procedure.

In difetto di accordo sarà chiamato a presiedere il Collegio Arbitrale, un soggetto nominato dal Tribunale di Savona, su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui una delle parti non abbia provveduto, entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione della parte avversa, a nominare il suo arbitro rappresentante, sarà lo stesso Presidente del Tribunale di Savona a nominarne uno a sua completa discrezione.

Il Collegio Arbitrale agirà con i poteri di amichevole mediatore della controversia e senza formalità di procedure.

Le decisioni del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico sono inappellabili.

ARTICOLO 28

SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della "S.M.S. CENTRO NAUTICO VADESE" ed indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni con stesse finalità istituzionali ed operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi deliberati dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, in base alle Disposizioni Legislative, in materia di Mutualità e Solidarietà Sociale.

In caso di scioglimento i beni del Sodalizio verranno assorbiti da sodalizi limitrofi che abbiano gli stessi scopi sociali, l'immobile verrà acquisito dal Comune.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818, costitutiva delle Società di Mutuo Soccorso e alle norme in materia di Enti, con finalità mutualistiche, regolamentate dal Codice Civile e relative Leggi Complementari.